

Dipartimento delle finanze e dell'economia  
Piazza Governo 7  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 44 60  
fax +41 91 814 44 23  
e-mail dfe-dir@ti.ch  
web www.ti.ch/dfe

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Dipartimento delle finanze e dell'economia

viste le istanze presentate dalla Federcommercio, Lugano, il 28 ottobre 2021 e il 7 dicembre 2021, intese ad ottenere, tra le altre cose, l'autorizzazione per le aperture straordinarie dei negozi la domenica 16 ottobre 2022 e durante il periodo pre-natalizio 2022, nonché l'apertura serale fino alle 21.00 di 3 mercoledì in sostituzione di giovedì festivi,

richiamati:

- la legge sull'apertura dei negozi del 23 marzo 2015, segnatamente gli artt. 9 e 13;
- il regolamento di applicazione della legge sull'apertura dei negozi del 18 dicembre 2019, segnatamente l'art. 1;

considerato che le richieste di deroga rientrano nei margini concessi dalle normative;

### decide:

1. È accolta la richiesta di deroga per le aperture dei negozi di ogni genere che si trovano sul territorio del Cantone nelle tre seguenti domeniche:

16 ottobre 2022	domenica	dalle ore 10:00 alle ore 18:00
11 dicembre 2022	domenica	dalle ore 10:00 alle ore 18:00
18 dicembre 2022	domenica	dalle ore 10:00 alle ore 18:00

2. Sono ammesse, nel corso del 2022, le seguenti aperture serali fino alle ore 21:00, quando il giovedì risulta giorno festivo:

5 gennaio 2022	mercoledì	fino alle ore 21:00
25 maggio 2022	mercoledì	fino alle ore 21:00
15 giugno 2022	mercoledì	fino alle ore 21:00

3. Chi contravviene alle norme del diritto cantonale è punibile con una multa fino a fr. 20'000.- (art. 17 LAN).
4. Le spese di cancelleria di fr. 400.-- sono a carico della richiedente. L'importo è da versare mediante la polizza di versamento che sarà trasmessa nei prossimi giorni.
5. La presente decisione è pubblicata nel Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.
6. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dall'intimazione. La presente decisione è immediatamente esecutiva.

**Risoluzione n. 13/21 del 13 dicembre 2021**

**7. Comunicazione:**

Invio per posta raccomandata a:

- Federcommercio, c/o Camera di commercio, industria e artigianato del Cantone Ticino, Corso Elvezia 16, 6900 Lugano

Invio interno a:

- Comando Polizia Cantonale (polizia@polca.ti.ch)
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- Ufficio dell'ispettorato del lavoro (dfe-uil@ti.ch)
- Cancelleria dello Stato per la pubblicazione sul Foglio Ufficiale (can-fu.amministrazione@ti.ch)

**PER IL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA**

Il Consigliere di Stato:

  
Christian Vitta

Il Direttore della Divisione  
dell'economia:

  
Stefano Rizzi

Divisione dell'economia  
Viale Stefano Franscini 17  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 35 33  
e-mail dfe-de@ti.ch  
web www.ti.ch/dfe

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle finanze e dell'economia

## La Divisione dell'economia

Vista l'istanza presentata dalla Federcommercio, Lugano, il 28 ottobre 2021, intesa ad ottenere l'autorizzazione per le aperture straordinarie dei negozi per l'anno 2022;

sentiti al riguardo la Commissione consultiva, l'Associazione dei Comuni Ticinesi, i Comuni di Bellinzona, Chiasso e Mendrisio, i quali hanno espresso il loro preavviso favorevole in merito alle deroghe secondo gli art. 11 e 15 della legge sull'apertura dei negozi del 23 marzo 2015 (LAN);

ritenuto che con la presente decisione vengono concesse unicamente le deroghe che non rientrano tra quelle di legge previste dalla LAN e dal relativo regolamento di applicazione;

richiamati:

- la legge sull'apertura dei negozi del 23 marzo 2015 (LAN), segnatamente gli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;
- il regolamento di applicazione della legge sull'apertura dei negozi del 18 dicembre 2019 (RLAN); segnatamente l'art. 2 cpv. 2;
- la decisione N. 13/21 del 13 dicembre 2021 del Dipartimento delle finanze e dell'economia;

### decide:

1. È accolta la richiesta di deroga per la seguente apertura dei negozi di ogni genere che si trovano sul territorio del Cantone:

25 novembre 2022	venerdì	Black Friday	fino alle ore 21.00
------------------	---------	--------------	---------------------

2. Sono accolte le richieste di deroga per le seguenti aperture dei negozi in occasione di determinate manifestazioni che si trovano sul territorio dei Comuni di Bellinzona, Chiasso e Mendrisio durante l'anno 2022.

#### 2.1. Bellinzona (limitatamente al quartiere di Giubiasco)

18 settembre 2022	domenica	Strade in festa	dalle ore 09.00 alle ore 18.00
In caso di cattivo tempo			
25 settembre 2022	domenica	Strade in festa	dalle ore 09.00 alle ore 18.00

#### 2.2. Chiasso (limitatamente al Corso S. Gottardo)

17 giugno 2022	venerdì	Festate	fino alle ore 23.00
18 giugno 2022	sabato	Festate	fino alle ore 23.00
16 settembre 2022	venerdì	I ragazzi del corso	fino alle ore 22.00
17 settembre 2022	sabato	I ragazzi del corso	fino alle ore 22.00
18 settembre 2022	domenica	I ragazzi del corso	dalle ore 10.00 alle ore 18.00

#### 2.3. Mendrisio (limitatamente al Centro Storico)

24 giugno 2022	venerdì	Festa della Musica	fino alle ore 23.00
25 giugno 2022	sabato	Festa della Musica	fino alle ore 23.00
23 settembre 2022	venerdì	Sagra dell'Uva	fino alle ore 23.00
24 settembre 2022	sabato	Sagra dell'Uva	fino alle ore 23.00

25 settembre 2022    domenica    Sagra dell'Uva    dalle ore 10.00 alle ore 18.00

**Le deroghe di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 non sono valide per i negozi della grande distribuzione.**

3. Chi contravviene alle norme del diritto cantonale è punibile con una multa fino a fr. 20'000.- (art. 17 LAN).
4. Le spese di cancelleria di fr. 540.- sono a carico della richiedente. L'importo è da versare mediante la polizza di versamento che sarà trasmessa nei prossimi giorni.
5. La presente decisione è pubblicata nel Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.
6. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dall'intimazione. La presente decisione è immediatamente esecutiva.
7. Comunicazione  
Invio per raccomandata
  - Federcommercio, c/o Camera di commercio, industria e artigianato del Cantone Ticino, Corso Elvezia 16, 6900 LuganoInvio per posta A
  - Commissione consultiva, c/o Commissione Paritetica Cantonale per il commercio al dettaglio del Cantone Ticino, Via Cantonale 19, casella postale 430, 6814 Lamone
  - Associazione dei Comuni Ticinesi, Via della Aie 7, 6900 Lugano
  - Municipio di Bellinzona, 6500 Bellinzona
  - Municipio di Chiasso, 6830 Chiasso
  - Municipio di Mendrisio, 6850 MendrisioInvio interno
  - Polizia Cantonale (polizia@polca.ti.ch)
  - Ufficio dell'Ispettorato del lavoro (dfe-uil@ti.ch)


PER LA DIVISIONE DELL'ECONOMIA

Il Direttore:



Stefano Rizzi

Il Capo dell'Ufficio  
dell'ispettorato del lavoro:



Gianluca Chioni

Ufficio dell'ispettorato del lavoro  
Viale Stefano Franscini 17  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 30 96  
fax +41 91 814 44 39  
e-mail dfe-uil@ti.ch  
web www.ti.ch/ispettorato-lavoro

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle finanze e dell'economia  
Divisione dell'economia

## L'Ufficio dell'ispettorato del lavoro

PERMESSO DI LAVORO

richiamati:

- la Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (LL) e le relative ordinanze, in particolare l'art. 19 LL e gli art. 27, 40-42 dell'Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1);
- l'art. 7 della Legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio e della legge federale sul lavoro a domicilio;
- l'art. 1 del Regolamento sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio e sul lavoro a domicilio;

visti:

- la richiesta di autorizzazione del 28 ottobre 2021 formulata da Federcommercio c/o Camera di commercio, industria e artigianato del cantone Ticino, Corso Elvezia 16, 6900 Lugano, per conto dei negozi interessati all'impiego di personale durante le manifestazioni oggetto della richiesta;
- le motivazioni addotte.

### DECIDE

1. All'istante sotto indicata viene rilasciato il permesso di lavoro domenicale temporaneo generale.

Istante: Federcommercio, c/o Camera di commercio, industria e artigianato del cantone Ticino, Corso Elvezia 16, 6900 Lugano

Per conto dei negozi situati nei comuni di:

- 1) Bellinzona – limitatamente al quartiere di Giubiasco
- 2) Chiasso – limitatamente al Corso San Gottardo
- 3) Mendrisio – limitatamente al Centro Storico

Luogo di lavoro: 1) Bellinzona – negozi situati nel quartiere di Giubiasco  
2) Chiasso – negozi situati nel Corso San Gottardo  
3) Mendrisio – negozi situati nel Centro Storico

Attività: 1) Occupazione di personale dei negozi in occasione della manifestazione Strade in festa  
2) Occupazione di personale dei negozi in occasione della manifestazione I ragazzi del corso  
3) Occupazione di personale dei negozi in occasione della manifestazione Sagra dell'Uva

Durata: 1) domenica 18 settembre o domenica 25 settembre 2022  
2) domenica 18 settembre 2022  
3) domenica 25 settembre 2022

Decisione n. 2022.0013 del 18 gennaio 2022

Orario di lavoro:           1) dalle 09.00 alle 18.00  
                                  2) e 3) dalle 10.00 alle 18.00

**2. I datori di lavoro devono prevedere e attuare i provvedimenti necessari per garantire che i lavoratori possano rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento. Vedasi promemoria per i datori di lavoro allestito dalla Seco e allegato al presente permesso di lavoro.**

**3. Condizioni e oneri**

- Federcommercio si impegna a trasmettere copia di questo permesso ai negozi interessati all'apertura domenicale;
- questo permesso è valido per tutti i negozi interessati all'apertura domenicale, i quali sono direttamente responsabili del rispetto degli obblighi e delle condizioni figuranti nel permesso nonché delle altre disposizioni legali applicabili;
- ogni negozio è tenuto a mettere a disposizione dell'autorità atti da cui siano rilevabili i dati seguenti (art. 73 OLL1):
  - di ogni lavoratore, le ore di lavoro svolte giornalmente;
  - l'orario di lavoro;
  - la durata e l'orario delle pause.

**4. Il datore di lavoro deve rispettare la LL e relative ordinanze, in particolare:**

- il lavoro deve essere interrotto con pause di almeno 15 minuti se dura da 5,5 a 7 ore, rispettivamente 30 minuti se dura da 7 a 9 ore e 1 ora se dura oltre le 9 ore (art. 15 LL);
- il datore di lavoro accorda al lavoratore un supplemento salariale del 50 % e non può occupare il lavoratore nel lavoro domenicale senza il suo consenso (art. 19 LL);
- le ore prestate per il lavoro domenicale non devono comportare il sorpasso della durata massima della settimana lavorativa stabilita all'art. 9 LL;
- il giorno settimanale di riposo deve cadere in domenica almeno una volta ogni due settimane, immediatamente prima o dopo il riposo giornaliero (art. 20 LL);
- il lavoro domenicale di una durata massima di cinque ore deve essere compensato, entro 4 settimane, mediante tempo libero. Qualora si prolunghi oltre cinque ore, deve essere compensato con un riposo non inferiore a 24 ore consecutive durante un giorno lavorativo, seguente il riposo giornaliero, della settimana precedente o successiva (art. 20 LL);
- il lavoratore chiamato a prestare lavoro domenicale non può essere impiegato per più di sei giorni consecutivi (art. 21 OLL1);
- il datore di lavoro non può occupare giovani, che non hanno compiuto i 18 anni, di domenica (art. 31 LL).

Il mancato rispetto delle condizioni sopraindicate potrà essere sanzionato tramite provvedimenti amministrativi e comportare la revoca o il rifiuto di ulteriori permessi per un tempo determinato, rispettivamente condurre alla denuncia al Ministero pubblico (art. 51-53 e 59 LL).

I lavoratori devono essere informati integralmente sul presente permesso, mediante affissione o in un altro modo appropriato (art. 47 LL).

La presente autorizzazione non consente al datore di lavoro di derogare agli accordi contrattuali più favorevoli ai lavoratori. Restano riservate le prescrizioni speciali della Confederazione, del Cantone, dei Comuni e di eventuali contratti collettivi.

Il presente permesso deve sempre essere tenuto a disposizione dell'autorità (46 LL).

Decisione n. 2022.0013 del 18 gennaio 2022

5. La tassa per il rilascio del permesso ammonta a fr. 250.--.  
L'importo deve essere versato mediante la polizza di versamento che vi sarà recapitata nei prossimi giorni.
6. Ricorso  
Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, 6901 Lugano, entro 30 giorni dall'intimazione. Eventuali ricorsi non hanno effetto sospensivo.
7. Intimazione  
Federcommercio, c/o Camera di commercio, industria e artigianato del cantone Ticino,  
Corso Elvezia 16, 6900 Lugano
8. Comunicazione  
SECO, Berna  
Gendarmeria, Servizio Gestione Amministrativa

PER L'UFFICIO DELL'ISPettorATO DEL LAVORO:

Il Capo ufficio:

Gianluca Chioni

L'ispettrice:

Nadia Giorgetti

# PROMEMORIA PER I DATORI DI LAVORO PROTEZIONE DELLA SALUTE SUL POSTO DI LAVORO – NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19)



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca DEFR  
Segreteria di Stato dell'economia SECO

Versione del 14 gennaio 2022

Il coronavirus (in particolare la variante Omicron) comporta l'obbligo per i datori di lavoro di garantire la protezione della salute.\*

I datori di lavoro hanno l'obbligo di tutelare la salute dei propri lavoratori e di adottare i provvedimenti di prevenzione contro il coronavirus sul posto di lavoro in base all'articolo 6 della legge sul lavoro (RS 822.11), all'articolo 25 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare (RS 818.101.26) e all'articolo 27a° dell'ordinanza COVID-19 (RS 818.101.24). Pertanto devono prendere tutti i provvedimenti adeguati alle condizioni d'esercizio, ossia ragionevolmente accettabili sul piano tecnico ed economico.

Dal 20 dicembre 2021 vige l'obbligo del telelavoro in tutte le situazioni in cui il tipo di attività lo consente e la sua realizzazione non comporta sforzi sproporzionati. Nei locali in cui è presente più di una persona vige l'obbligo generalizzato della mascherina.

I datori di lavoro devono inoltre prevedere e attuare i provvedimenti necessari per garantire che i collaboratori possano rispettare le regole e le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) concernenti il comportamento e l'igiene. Ulteriori misure di sicurezza vanno adottate, in base al rischio, secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale). In altre parole: se possibile telelavoro, separazione fisica, squadre separate o aerazione regolare.

## Vie di trasmissione

**Il virus si trasmette attraverso un contatto stretto e prolungato:** più il contatto è stretto e prolungato, più è probabile una trasmissione. La protezione è garantita quando p. es. entrambe le persone indossano la mascherina.

**Secondo l'UFSP** il virus si trasmette come segue:

- **Attraverso aerosol:** la trasmissione tramite aerosol è possibile su distanze brevi o anche lunghe. Questo tipo di trasmissione avviene principalmente in spazi interni pic-

coli e poco ventilati, dove gli aerosol possono accumularsi per un lungo periodo di tempo. Può avere luogo soprattutto durante la pratica di attività che richiedono una respirazione più intensa, per esempio lavoro fisico o sport, o quando si parla ad alta voce o si canta.\*

- **Attraverso goccioline:** quando una persona contagiata respira, parla, starnutisce o tossisce, le goccioline e gli aerosol contenenti il virus possono finire direttamente sulle mucose del naso, della bocca o degli occhi delle persone che le stanno vicino (<1,5 metri).
- **Attraverso superfici e mani:** quando una persona contagiata parla, tossisce o starnutisce, essa emette goccioline infettive e aerosol che finiscono sulle sue mani o sulle superfici nelle vicinanze. Le persone sane che toccano queste superfici contaminate e poi si toccano la bocca, il naso o gli occhi possono contagiarsi.

## Prevenzione

La trasmissione per contatto stretto tramite goccioline e aerosol può essere ridotta tenendosi a una distanza di almeno 1,5 metri, limitando il tempo di contatto, indossando la mascherina o mediante barriere fisiche. Gli spazi interni devono essere adeguatamente arieggiati per ridurre il rischio di infezioni. Per evitare la trasmissione attraverso le superfici è importante l'igiene delle mani e la disinfezione delle superfici toccate di frequente.

## Sintomi di malattia

Se si manifestano **sintomi secondo quanto descritto dall'UFSP** (p. es. raffreddore, emicrania, stanchezza, mal di gola, febbre, perdita improvvisa dell'olfatto e/o del gusto), i datori di lavoro devono chiedere ai collaboratori di restare a casa e di contattare il loro medico.\*

I datori di lavoro mandano a casa le persone malate con una mascherina igienica informandole di attenersi alle **raccomandazioni dell'UFSP**.

### **Certificato COVID-19**

Il certificato può essere verificato per garantire la protezione della salute sul posto di lavoro ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare.

Il datore di lavoro è autorizzato a verificare i certificati COVID-19 dei dipendenti soltanto allo scopo di adeguare le misure di protezione oppure per rammentare che il test è obbligatorio. Il certificato non è obbligatorio per accedere al lavoro. I collaboratori senza certificato valido continuano a svolgere il proprio lavoro in base alle misure di protezione adeguate al loro rischio.

Il datore di lavoro deve documentare per iscritto le misure scaturite dal certificato e sentire preventivamente i lavoratori o i loro rappresentanti.

### **Test**

Sottoporsi a test di qualsiasi genere è in generale facoltativo. È tuttavia possibile ordinare l'esecuzione di test per determinati gruppi di lavoratori particolarmente esposti, per esempio nell'ambito di una strategia disposta dal Cantone o dalla Confederazione o se si riscontra un focolaio (contagio plurimo) in azienda.

I collaboratori che hanno contratto il COVID-19 devono comunicarlo immediatamente al datore di lavoro, in quanto potrebbero mettere in pericolo altri collaboratori sul posto di lavoro.

### **Test aggregati sul posto di lavoro**

La manipolazione dei campioni salivari è disciplinata dall'ordinanza sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi (OPLM). Lavorando correttamente con materiali biologici si evita anche di contaminare i campioni.

I datori di lavoro devono provvedere, mediante l'adozione di misure igieniche, affinché i microrganismi non nuocciano ai lavoratori in questione e non vengano trasmessi a persone esterne al posto di lavoro. Per i locali nei quali vi è pericolo di contaminazione dei lavoratori da parte di microrganismi patogeni, i datori di lavoro devono inoltre emanare e far osservare un divieto di mangiare, bere, fumare, fiutare tabacco o truccarsi. In questi locali è vietato inoltre conservare generi alimentari.

### **Situazioni a rischio sul posto di lavoro**

In alcune situazioni aumenta il rischio di contagio del SARS-CoV-2 sul posto di lavoro, per esempio:

- situazioni di contatto stretto (es. servizi alla persona)
- situazioni di contatto prolungato nello stesso locale (p.es. riunioni)
- trasporto di persone in veicoli (p. es. auto condivise, trasporto di gruppi, taxi)
- locali affollati
- locali scarsamente ventilati (p. es. ascensori, magazzini, depositi, stanze per stampanti)
- contatto con persone che
  - emettono il SARS-CoV-2 (p. es. pazienti);
  - non possono indossare la mascherina (p. es. cure dentarie, consumo di pasti o bevande);
  - sono nella cerchia di contatti di familiari positivi;
  - presentano dei sintomi.

**In queste situazioni è particolarmente importante applicare e controllare le misure di protezione!\***

Per proteggere i collaboratori sul posto di lavoro è necessario valutare la situazione in loco, anche in base al loro livello di protezione individuale secondo il certificato.

### **Provvedimenti di protezione**

Sul posto di lavoro devono essere rispettate le regole di comportamento e di igiene e le raccomandazioni dell'UFSP. Ciò vale per tutti i luoghi di lavoro compresi i locali per la pausa, gli spogliatoi e le mense. Qualora non fosse possibile vanno adottati ulteriori e appositi provvedimenti di protezione.

Per ridurre il contagio è importante combinare le misure. Poiché la singola misura non fornisce una protezione perfetta, la combinazione di diverse misure può ridurre significativamente il rischio di contagio. I provvedimenti di protezione vanno rispettati anche durante le pause sul posto di lavoro, in particolare se non è possibile indossare la mascherina, p. es. per bere, mangiare o fumare.

### **Obbligo di telelavoro**

I datori di lavoro hanno l'obbligo di accertarsi che i lavoratori svolgano i loro compiti a domicilio in tutte le situazioni in cui il tipo di attività

lo consente e la sua realizzazione non comporta sforzi sproporzionati; adottano le misure tecniche e organizzative adeguate.

### Obbligo di indossare la mascherina

Per tutti i collaboratori vige l'obbligo generalizzato di indossare la mascherina nei locali in cui è presente più di una persona, a prescindere dal fatto di disporre di un certificato o no. Solo le mascherine certificate sono adatte per la protezione della salute (p. es. mascherine igieniche EN 14683, FFP2 EN143, link **UFSP**). Per la scelta del tipo di mascherina : v. cap. (STOP) Misure di protezione individuale.\*

### Durata d'utilizzo

Attenersi alle istruzioni dei fabbricanti. Secondo quanto indicato dall'UFSP la mascherina igienica può essere portata per quattro ore al massimo. Si raccomanda di sostituirla in caso di crescenti difficoltà respiratorie oppure se è danneggiata, contaminata, bagnata o sporca. Le mascherine monouso (p. es. EN 14683) vanno smaltite dopo l'uso.

### Vaccinazione


È nell'interesse dei datori di lavoro permettere a tutti i dipendenti di vaccinarsi. Questi ultimi devono essere incoraggiati a farlo e va loro concesso il tempo necessario per l'appuntamento.\*

### Persone particolarmente a rischio

Sono considerate persone particolarmente a rischio:

- le donne incinte non vaccinate e non guarite
- le persone che per motivi medici non possono vaccinarsi contro il COVID-19 e che soffrono di determinate malattie croniche a uno stadio avanzato.

### Con provvedimenti di protezione



● Aerosol    ● Goccioline    ● Contatto

Questi lavoratori devono dichiarare il loro rischio particolare in una dichiarazione personale. Il datore di lavoro può richiedere un certificato medico.

I provvedimenti devono tenere conto del rischio individuale delle persone particolarmente a rischio. Per esse devono essere adottate misure supplementari secondo l'articolo 27a dell'ordinanza 3 COVID-19 3.

Prima di adottare i provvedimenti previsti, il datore di lavoro consulta i lavoratori interessati. Le misure adottate per proteggere la salute delle persone particolarmente a rischio devono essere documentate per iscritto.

Se le persone particolarmente a rischio sono completamente vaccinate o guarite, non sono più considerate particolarmente a rischio. Completamente vaccinato significa che la persona ha ricevuto due dosi di vaccino e dalla seconda vaccinazione sono trascorsi almeno 14 giorni.

### Donne incinte

In caso di esposizione al SARS-CoV-2, il pericolo per la salute della madre e del bambino deve essere valutato tenendo conto delle attività e delle misure di protezione adottate. Se sul posto di lavoro le regole di comportamento e di igiene vengono sistematicamente rispettate, nella maggior parte dei casi la probabilità di esposizione si riduce fortemente.

### Informazione

I lavoratori devono essere informati dei provvedimenti e ricevere le istruzioni necessarie.


Il datore di lavoro controlla regolarmente la presenza in azienda di nuove situazioni a rischio, la buona attuazione dei provvedimenti e il loro rispetto.

## Misure secondo il principio STOP

I datori di lavoro adottano misure secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale), in particolare la separazione fisica, la separazione delle squadre omogenee, l'aerazione regolare oppure l'uso di mascherine all'aperto.\*

Queste misure di protezione possono essere attenuate a condizione che lo stato di protezione dei lavoratori lo consenta, che gli adeguamenti siano documentati e che i lavoratori siano stati previamente sentiti. Sono ipotizzabili i seguenti adeguamenti: ad es. limitare l'accesso alla caffetteria oppure a certe sale riunioni.

### Esempi

S		<ul style="list-style-type: none"><li>• Il telelavoro è obbligatorio in tutte le situazioni in cui il tipo di attività lo consente e la sua realizzazione non comporta sforzi sproporzionati.</li></ul>
T		<ul style="list-style-type: none"><li>• Aerare i locali di lavoro in maniera adeguata a seconda della durata di utilizzo, della grandezza degli spazi e del numero di persone (art. 17 OLL 3):<ul style="list-style-type: none"><li>○ ventilazione meccanica: massimizzare il ricambio dell'aria;</li><li>○ ventilazione naturale: arieggiare regolarmente a fondo, perlomeno ogni ora per 5-10 minuti, idealmente creando una corrente d'aria.</li></ul></li><li>• Nelle situazioni di rischio si può monitorare la ventilazione con un timer o con un misuratore di CO2. Per una sufficiente qualità dell'aria raccomandiamo come valore di riferimento un tasso di &lt;1000ppm.</li><li>• Utilizzare ventilatori, climatizzatori e apparecchi per il ricircolo dell'aria solo se è garantito un buon ricambio dell'aria all'interno del locale ed evitare che più persone siano investite dallo stesso flusso d'aria.</li><li>• Scompartimentare gli spazi, p.es allestendo postazioni di lavoro singole.*</li><li>• Se possibile installare un divisorio che protegga i collaboratori da eventuali particelle contaminate dovute ad esempio a starnuti di colleghi o clienti.</li></ul>
O		<ul style="list-style-type: none"><li>• Se possibile, organizzare il lavoro in modo tale da evitare che le persone o i gruppi di lavoro si mescolino. Ciò vale anche durante le pause.</li><li>• Tutte le persone in azienda (collaboratori, fornitori e clienti) devono avere la possibilità di lavarsi regolarmente le mani con acqua e sapone. Se ciò non è possibile, mettere a disposizione del disinfettante.</li><li>• Applicare una segnaletica per garantire il rispetto della distanza di almeno 1,5 metri tra i collaboratori e la clientela. Ciò vale anche durante le pause.*</li></ul>
P		<ul style="list-style-type: none"><li>• Nei locali, nelle aree esterne o a bordo di veicoli i lavoratori indossano mascherine certificate (mascherine igieniche EN 14683).</li><li>• Nelle situazioni sul posto di lavoro in cui non sono possibili altre misure di protezione secondo il principio STOP è necessario indossare le mascherine FFP2. In tal caso i dipendenti devono essere istruiti e formati sull'uso di questi dispositivi.*</li></ul>

### Maggiori informazioni

Sito web dell'UFSP sul nuovo coronavirus:

- [www.bag.admin.ch/nuovo-coronavirus](http://www.bag.admin.ch/nuovo-coronavirus)
- [www.ufsp-coronavirus.ch](http://www.ufsp-coronavirus.ch)

Protezione della maternità:

- [www.seco.admin.ch/maternita](http://www.seco.admin.ch/maternita)

## Test di autovalutazione

Le regole in materia di comportamento e igiene e le raccomandazioni dell'UFSP sono rispettate all'interno dell'azienda?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
L'obbligo del telelavoro viene attuato in tutte le situazioni in cui il tipo di attività lo consente e la sua realizzazione non comporta sforzi sproporzionati?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Nei locali in cui è presente più di una persona tutti portano una mascherina igienica (EN 14683 oppure FFP2 EN143)?*	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
La distanza di 1,5 m tra le persone è rispettata da tutti i collaboratori dell'azienda?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
I collaboratori sono informati su come devono comportarsi in caso di sospetta infezione da COVID-19?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
L'azienda applica provvedimenti di protezione supplementari contro il COVID-19 qualora siano necessari (p. es. nelle situazioni a rischio citate sopra)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Le misure sono conformi al principio STOP?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
I collaboratori vengono formati per riconoscere le situazioni a rischio e per proteggersi correttamente?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
I collaboratori sono regolarmente informati e, laddove necessario, istruiti riguardo ai provvedimenti di protezione supplementari?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Le persone particolarmente a rischio vengono protette a sufficienza sul posto di lavoro?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
I lavoratori conoscono i nomi delle persone responsabili di applicare le regole fondamentali e le misure di protezione?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
L'attuazione dei provvedimenti di protezione è oggetto di controlli regolari? Le situazioni a rischio vengono riesaminate con regolarità?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Se il datore di lavoro utilizza i certificati per adeguare le misure di protezione, le misure sono poi documentate per iscritto dopo aver sentito i lavoratori?*	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

Se per almeno una domanda la risposta è «No» occorrono provvedimenti supplementari. Queste misure possono essere attenuate a condizione che lo stato di protezione dei lavoratori lo consenta, in base al certificato. Queste attenuazioni devono essere documentate dopo aver sentito i lavoratori.

La vigilanza sull'attuazione della legge nelle aziende sul lavoro è di competenza dell'ispettorato cantonale del lavoro. Nel contesto della pandemia di COVID-19 la SUVA sostiene le autorità cantonali per applicare questi provvedimenti nel settore dell'industria e dell'edilizia. Per domande si prega di rivolgersi ai rispettivi uffici di controllo.

## Firma

Luogo, data	Firma
-------------	-------

\* Testo aggiornato o aggiunto

## Contatto

SECO | Condizioni di lavoro  
info.ab@seco.admin.ch | [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch)